



Prot. n°

/D4/4V/14

del

Ai Direttori Generali delle  
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere  
della Regione Lazio  
- LORO SEDI -

Oggetto: Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento

Ultimamente pervengono segnalazioni da parte delle rappresentanze sindacali e professionali degli Psicologi che lamentano una tendenza da parte delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere all'aprioristica esclusione dei Dirigenti Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per le attribuzioni di incarichi di direzione di Strutture Complesse, nonché dal novero dei possibili aspiranti alla direzione di Dipartimenti.

Si ritiene, quindi, opportuno fare chiarezza sul tema, affinché il comportamento delle singole Aziende del S.S.N. possa uniformarsi alla normativa vigente in materia.

Tra le categorie professionali del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 484 (regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N.) figurano gli psicologi, per i quali vige il C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N. dell'8/06/2000, come aggiornato dal C.C.N.L. 03/11/2005; per questi ultimi non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale all'accesso agli incarichi di direzione di Struttura complessa e di direzione del Dipartimento.

Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire l'applicazione, laddove non sia ancora avvenuto, delle disposizioni contenute nella D.G.R. n.1345 del 18.4.2000, avente come oggetto: "Organizzazione delle attività e delle funzioni degli psicologi nelle Aziende Sanitarie del Lazio", tuttora vigente.

Infatti in base alle attuali disposizioni contrattuali sono gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti.

In particolare per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa, si fa riferimento all'art. 29 dei due contratti della Dirigenza medica e non medica, secondo cui "Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti .... con le procedure previste dal DPR 484/97, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale..."

A riguardo il capo II del D.P.R. n. 484/97 (artt. 3 e seguenti), disciplina l'accesso agli incarichi di (ex II livello dirigenziale, ora di) direzione di struttura complessa ed in particolare gli



artt. 3 e 4 includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati.

Soccorre, in merito, la sentenza del T.A.R. Lazio, che con sentenza della Sez. I 05/04/1999, n. 566, in riferimento alla direzione dei SERT, ha annullato l'art. 6, comma 5 del D.M. 30/11/1990, n. 444, nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che laddove le funzioni di Dirigente del SERT non risultassero "già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico".

Analoga posizione è stata assunta dal T.A.R. Sicilia – Palermo Sez. I<sup>a</sup> che, con sentenza 14/07/2003, n. 1151 ha annullato il Piano Sanitario Regionale nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei SERT e dei servizi per le Dipendenze Patologiche.

Più recentemente, infine, sull'argomento si è pronunciato il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza del 20/10/2005, la quale recita testualmente: "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, emanato in forza della legge 26 giugno 1990 n. 162...contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni del SERT,...pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organico allegato al decreto...A posteriori, come la Sezione ha precisato sulla stessa ordinanza sopra riportata la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la coincidente posizione di psicologi e medici...e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo.

Dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal D. L.vo n. 165/01 si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo e, pertanto, si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura complessa, né, come precisato dal T.A.R. Sicilia, dalla direzione di Dipartimenti.

Per quanto concerne, in particolare, la direzione dei Dipartimenti di Salute Mentale – D.S.M. -, giova precisare che il D.P.R. n. 484/97 prevede l'attribuzione di incarichi di direzione di Struttura complessa esclusivamente nelle discipline stabilite con D.M. Sanità.

Con l'occasione, si richiama la DGR n. 674 del 7.3.2000, avente ad oggetto "Promozione e Tutela della Salute Mentale".

A riguardo occorre fare riferimento al D.M. 30/01/1998 nella parte in cui indica da un lato l'area Medica e delle specialità mediche, disciplina di Psichiatria e dall'altro l'area di Psicologia, disciplina di Psicologia riservata agli Psicologi e disciplina di psicoterapia riservata agli psicologi ed ai medici in possesso di specializzazione in psicoterapia".

Le suddette figure afferiscono al D.S.M., inteso come Dipartimento pluridisciplinare in quanto annoverante tra le sue fila operatori Psicologi e Psichiatri, appartenenti ad aree e discipline diverse ma convergenti nella direzione del perseguimento del fine istituzionale dello stesso D.S.M..

Di regola, infatti, il Dipartimento è una macrostruttura composta da unità complesse e semplici, affini o complementari, che richiedono un coordinamento univoco. Nel caso del D.S.M., le Strutture complesse ad esso afferenti possono di volta in volta essere affidate a Direttori Psicologi o Medici Psichiatri, come si è detto senza aprioristiche preclusioni nei confronti dei primi, ad



Prot. n°

/D4/4V/14

del

esclusione di strutture quali il SPDC per l'area medica e le U.O. di psicologia, per l'area di psicologia, le quali non possono che essere dirette, rispettivamente, da dirigenti appartenenti alla disciplina di medicina ed appartenenti alla disciplina di psicologia.”.

In relazione a quanto sopra detto, anche le attuali linee guida regionali, sull'adozione dell'atto aziendale nel capitolo relativo al Direttore di Dipartimento, non individuano alcuna figura professionale specifica, lasciando chiaramente aperta la possibilità di conferire il suddetto incarico anche ad un Dirigente Psicologo.

Anche l'art. 27 del C.C.N.L. dell'8/06/2000 (tipologie di incarico), prevede fra le strutture complesse sia i Dipartimenti che i Distretti Sanitari.

In particolare, facendo riferimento all'art. 3 sexies, il D. Lgs. 229/99 stabilisce che “L'incarico di distretto è attribuito dal Direttore Generale ad un Dirigente dell'Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione ..... con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”.

Pertanto le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di Strutture complesse, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Silvio Natoli)

L'ASSESSORE  
(Augusto Battaglia)